

Trento, 07/05/2023

Documento di raccolta osservazioni sul disegno di legge n. 660 (d.l. 39/2023 siccità)

Art. 1 - Cabina di regia per la crisi idrica

Comma 10; Dossier - p. 11

[...] A tal fine, viene previsto che il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti

Osservazione:

Riteniamo che la cabina di regia debba obbligatoriamente essere affiancata da consulenti che siano un punto di riferimento nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia. Poiché la tematica affrontata è estremamente importante dal punto di vista della tutela ambientale, è necessario prevedere che qualcuno, adeguatamente titolato a farlo, possa rendersi portavoce dei sistemi naturali interessati dal d.l. in esame.

Art. 2 - Superamento del dissenso e poteri sostitutivi

Comma 2; Dossier - p. 16

Dispone il comma 2, invece, per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico od interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica nel breve periodo.

Osservazione:

Riteniamo che l'attenzione posta sul meccanismo preposto al superamento di possibile dissenso di strutture tecniche locali, può essere intesa da un lato come una delegittimazione degli enti territoriali interessati e delle strutture tecniche locali oltre che come una rischiosa forma di impoverimento della doverosa discussione in campo tecnico-scientifico che dovrebbe precedere l'avvio o la prosecuzione di qualsiasi opera.

Art. 3 - Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Comma 3; Dossier - p. 18

[...] effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1 per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

Osservazione:

Riteniamo sia di fondamentale importanza la valutazione sull'effettivo beneficio economico e ambientale della ristrutturazione di alcune opere di invaso. Sono molti gli esempi, sia a livello Europeo che mondiale, che ci mostrano come in determinate condizioni sia preferibile uno smantellamento dell'impianto di invaso, con una compensazione dei costi derivante dalla valutazione economica dei servizi ecosistemici forniti dai corsi d'acqua che vengono lasciati scorrere senza interruzioni. Chiediamo dunque che venga condotta una seria valutazione delle esternalità positive e negative, per ogni caso preso in esame.

Art. 4 - Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Comma 1; Dossier - p. 20

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, alle procedure di progettazione e realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento.

Osservazione:

Esistono metodi ingegneristici che permettono di trattenere l'acqua in maniera estremamente efficace e molto più efficiente di quanto non riescano a fare i tradizionali invasi. L'esempio più lampante è quello riferibile alle infrastrutture ecologiche di infiltrazione in falda.

Il luogo migliore dove stoccare l'acqua è la falda, ogni qual volta ce n'è una. I serbatoi artificiali sono sostanzialmente interventi monofunzionali, la multifunzionalità tanto sbandierata è solo una chimera, come mostra la realtà degli invasi esistenti, perché i diversi obiettivi a cui possono teoricamente contribuire sono tra loro conflittuali e nella pratica si possono raggiungere solo molto parzialmente. La ricarica controllata della falda determina un ventaglio ampio di benefici oltre quello dello stoccaggio: falde più alte sono di sostegno a numerosi indispensabili habitat umidi, lentici e lotici; si previene la subsidenza indotta dall'abbassamento della falda; falde più elevate rilasciano lentamente acqua nel reticolo idrografico sostenendo le portate di magra; livelli di falda alti contrastano l'intrusione del cuneo salino. **I sistemi di ricarica controllata della falda costano in media 1,5€/mc di capacità di infiltrazione annua, mentre per gli invasi i costi arrivano a 5-6€/mc di volume invasabile.** I sistemi di ricarica controllata consumano molto meno territorio, per essi è più facile trovare siti idonei.¹

Comma 2; Dossier - p. 20

Al comma 2, viene previsto un regime semplificato in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, per interventi di modifica delle dighe esistenti, attraverso la presentazione di check-list (liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006) finalizzate a individuare gli impatti delle modifiche all'impianto. In deroga a quanto previsto dall'attuale Codice dell'ambiente, la disposizione introduce una

¹ CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale), *SICCITA' perché costruire nuovi invasi non può essere la soluzione*, Venezia, 10/07/2022.

procedura semplificata con una tempistica ridotta (pari a trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) entro la quale l'Autorità competente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o regioni) è tenuta a pronunciare l'esito delle proprie valutazioni.

Osservazione:

Riteniamo estremamente grave che si proponga di andare in deroga al Codice dell'ambiente solo ed esclusivamente per una motivazione legata alle tempistiche. Nessun tipo di decisione dovrebbe mai essere presa senza considerare con il giusto approfondimento le conseguenze ambientali dell'azione proposta. Riteniamo inoltre che questo articolo si ponga in contrasto con l'art. 9 della Costituzione Italiana che prevede che la Repubblica "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". Le Valutazioni di Impatto Ambientale sono uno strumento necessario e inderogabile.

Comma 2; Dossier - p. 21

Da tale contesto, pertanto, si evince che l'attuale fase di consultazione del pubblico prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 possa essere eliminata in ragione delle preminenti esigenze di realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e delle misure di contrasto al fenomeno della siccità, essendo comunque garantita adeguata informazione del pubblico mediante la pubblicazione dell'esito della valutazione e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet dell'autorità competente. L'eliminazione della fase di consultazione del pubblico garantirebbe non solo un risparmio netto, in termini di tempistica, di 30 giorni, ma anche l'eliminazione della fase istruttoria necessaria per la valutazione e la controdeduzione di tali osservazioni che, si ricorda, non essendo prevista dalla normativa dell'Unione europea, nel caso specifico, alla luce di una valutazione complessiva e di un bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, potrebbero rappresentare un'ipotesi di "gold plating"

Osservazione:

Ricordiamo che sono ormai molti i luoghi in Europa e nel mondo in cui impianti vetusti e/o non più funzionanti sono stati demoliti, favorendo la riconnessione fluviale, che è uno degli obiettivi cardine della strategia Europea sull'ambiente, nonché uno dei cardini della riqualificazione fluviale e della ingegneria ecosistemica. I benefici che si sono osservati dove questo tipo di azione è stata messa in campo sono stati consistenti sia da un punto di vista economico (basti pensare l'enorme valore economico espresso dai servizi ecosistemici forniti dai corsi d'acqua in salute), sia da un punto di vista sociale, con la rivitalizzazione del comparto eco-turistico in seno alle comunità coinvolte.

Comma 3; Dossier - p. 22

Il comma 3 introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di interventi di rimozione di sedimenti accumulati nei serbatoi.

Osservazione:

L'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso sono messi sullo stesso piano. Riteniamo sia opportuno che le due questioni siano affrontate separatamente, in quanto non sempre sovrapponibili ed appartenenti, ciascuna, a tipologie di intervento differenziate.

Comma 5; Dossier - pp. 22-23

Il mancato completamento di alcune procedure espropriative, difatti, ha comportato l'insorgere di contenziosi tra i proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e gli enti concessionari, nei quali sono state avanzate richieste di 22A.S. n. 660 Articolo 4 restituzione in pristino dei luoghi ormai irreversibilmente occupati dalla costruzione di grandi invasi, ma la cui demolizione costituirebbe un costo non sostenibile in termini sociali prima che economici.

Osservazione:

Contestiamo l'irreversibilità dell'occupazione di suolo derivante dalla costruzione di grandi invasi. Ricordiamo che sono ormai molti i luoghi in Europa e nel mondo in cui impianti vetusti e/o non più funzionanti sono stati demoliti, favorendo la riconnessione fluviale, che è uno degli obiettivi cardine della strategia Europea sull'ambiente, nonché uno dei cardini della riqualificazione fluviale e della ingegneria ecosistemica. I benefici che si sono osservati dove questo tipo di azione è stata messa in campo sono stati consistenti sia da un punto di vista economico (basti pensare l'enorme valore economico espresso dai servizi ecosistemici forniti dai corsi d'acqua in salute), sia da un punto di vista sociale, con la rivitalizzazione del comparto eco-turistico in seno alle comunità coinvolte.

Art. 6 - Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo

Dossier - p. 27

Per effetto dell'articolo in esame viene inserita nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle normative di settore, le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

Osservazione:

Pur condividendo il principio di un accumulo puntiforme e diffuso della risorsa idrica, ribadiamo la necessità di un vincolo affinché questa tipologia di invaso sia caratterizzata da un alto tasso di naturalità, con la strutturazione mediante terrapieno (e non in opera cementizia) e l'utilizzo obbligatorio di vegetazione arborea che ne limiti le perdite per evaporazione nel periodo estivo e possa fungere da hotspot di biodiversità locale. Ricordiamo inoltre come "soprattutto negli invasi più piccoli l'acqua può raggiungere temperature elevate, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine (uno dei problemi emergenti di maggior rilievo a livello mondiale) tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque"². I bacini di raccolta incentivati dal presente d.l. devono dunque essere definiti a tutti gli effetti secondo la tipizzazione di un piccolo bacino naturale, uno stagno ben inserito nel paesaggio e non come l'ennesima vasca di cemento, tipologia che acuisce il già drammatico problema del consumo di suolo.

Art. 7 - Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo

Dossier - p. 28

L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

² CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale), *SICCITA' perché costruire nuovi invasi non può essere la soluzione*, Venezia, 10/07/2022.

Osservazione:

Condividiamo il principio del riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo. Riteniamo che questa pratica non solo possa rappresentare un'alternativa per l'approvvigionamento idrico del comparto agricolo ed industriale, ma che debba rappresentare la norma, nell'ottica di un utilizzo circolare della risorsa.

Secondo un report del JRC del 2017, circa il 47% della domanda irrigua italiana potrebbe essere soddisfatta da questa fonte. Non sembrano esserci dati recenti sul volume attualmente riutilizzato, ma sulla base delle stime esistenti pare che non più del 4% delle acque siano oggetto di riuso diretto in agricoltura.³

Riteniamo che i controlli sulla salubrità delle acque reflue depurate debbano essere costanti ed approfonditi, includendo la ricerca di tutte le possibili sostanze chimiche dannose alla salute e all'ambiente.

Esortiamo inoltre ad un approfondimento di metodi naturali di depurazione delle acque, come la messa in opera di fitofiltri ed altre infrastrutture ecologiche simili.

Art. 8 - Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi

Dossier - p. 28

[...] al secondo periodo, dopo le parole: « additivi per scavo meccanizzato, » sono inserite le seguenti: « nonché fitofarmaci, ».

Osservazione:

Riteniamo che questa modifica del testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 sia particolarmente problematica. Esistono territori che per decenni hanno utilizzato grandi quantità di pesticidi, i cui composti chimici sono accumulati da lungo tempo nei sedimenti contenuti all'interno degli invasi. Le operazioni di rimozione, trasporto e stoccaggio dei sedimenti, potrebbero avere conseguenze estremamente dannose per l'ambiente. Si invita dunque all'attuazione di un protocollo sistematico di analisi e valutazione del rischio, rispetto alla presenza di queste sostanze chimiche, al fine di non produrre effetti dannosi nella, seppur necessaria, opera di svuotamento e ripristino dei volumi di invaso dei bacini.

Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione

Dossier - p. 34

Modifiche alla c.d. legge SalvaMare (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica i criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione recati dall'art. 12 della legge 60/2022 (c.d. legge SalvaMare). La lettera a) modifica il primo periodo del comma 1 del citato articolo 12, che nel testo previgente assoggetta a VIA statale tutti gli impianti di desalinizzazione, al fine di introdurre un regime meno restrittivo che prevede la sola verifica di assoggettabilità a VIA regionale (c.d. screening di VIA regionale) per i soli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale soglia, introdotta dal comma 2, lettera a), punto 2),

³ Pistocchi, A., Aloe, A., Dorati, C., Alcalde Sanz, L., Bouraoui, F., Gawlik, B., Grizzetti, B., Pastori, M. and Vigiak, O., The potential of water reuse for agricultural irrigation in the EU: A Hydro-Economic Analysis, EUR 28980 EN, publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-77210-8, doi:10.2760/263713, JRC109870 in CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale), *SICCITÀ perché costruire nuovi invasi non può essere la soluzione*, Venezia, 10/07/2022.

dell'articolo in esame, è pari a 200 litri al secondo (200 l/s).

Osservazione:

Riteniamo che questa modifica del testo della legge SalvaMare sia in contrasto con i principi di tutela ambientale sanciti dall'art. 9 della Costituzione Italiana. Dal nostro punto di vista, la Valutazione di Impatto Ambientale è un passaggio imprescindibile per qualsiasi nuovo progetto di costruzione di infrastrutture di questa tipologia, dimensione e funzione.

Dossier - p. 35

La lettera c) amplia le possibilità di realizzare impianti di desalinizzazione, eliminando (mediante la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 3 dell'art. 12 della L. 60/2022) due delle tre condizioni contemplate dal testo previgente. In base al testo previgente del citato comma 3, gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idrico potabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

Le lettere b) e c) testé riportate sono soppresse dalla disposizione in esame.

L'unica condizione per la realizzazione di impianti di desalinizzazione che residua è quindi quella (recata dalla lettera a) sopra riportata) della presenza di situazioni di comprovata carenza idrica e di mancanza di fonti idrico potabili alternative economicamente sostenibili.

Osservazione:

Riteniamo del tutto pretestuosa ed infondata la soppressione delle lettere b) e c) del testo sopra riportato. Entrambe le azioni descritte vanno nella direzione di una maggiore attenzione nei confronti degli sprechi della risorsa idrica, che vanno precisamente nella direzione di un maggior rispetto dell'acqua e dovrebbero essere messi in atto ben prima di qualsiasi ragionamento sull'opportunità di realizzazione di un impianto di desalinizzazione.

Considerazioni conclusive:

Il decreto legge che abbiamo esaminato si colloca nel solco di una lunga tradizione legislativa italiana che non riconosce il ruolo centrale e imprescindibile dei sistemi naturali all'interno del dibattito sulla gestione e uso delle risorse. Esprimendo ancora una volta la più miope e disinformata hybris ingegneristica, si cancella qualsiasi riferimento agli elementi costitutivi del ciclo dell'acqua, come gli ecosistemi fluviali e lacustri e le falde acquifere, per lasciare esclusivamente spazio alla definizione di strategie di accumulo idrico antropiche, che in molti casi si sono dimostrate poco efficaci ed estremamente problematiche sul medio-lungo termine.

L'intero d.l. parte inoltre da un assunto non condivisibile. Quella che stiamo vivendo non è un'emergenza idrica, ma la nuova normalità. È da più di trent'anni che il mondo scientifico, ignorato dai decisori politici, ci mette in guardia sul progressivo inaridimento della nostra penisola, con particolare attenzione alla zona del centro-nord. L'unica emergenza è dunque quella riferibile all'inefficienza di chi, pur potendo, non ha fatto abbastanza per mettere il nostro paese nelle condizioni ideali di resilienza rispetto all'inevitabile insorgere delle conseguenze del cambiamento climatico. Al nostro paese serve un piano strutturale di gestione ecologicamente funzionale della risorsa idrica, non l'ennesimo provvedimento d'emergenza.

Come uscire da questo stallo? Esistono strumenti ingegneristici che permettono di trattenere l'acqua in maniera estremamente efficace e molto più efficiente di quanto non riescano a fare i tradizionali invasi. L'esempio più lampante è quello riferibile alle infrastrutture ecologiche di infiltrazione in falda.


Il luogo migliore dove stoccare l'acqua è la falda, ogni qual volta ce n'è una. I serbatoi artificiali sono sostanzialmente interventi monofunzionali, la multifunzionalità tanto sbandierata è solo una chimera, come mostra la realtà degli invasi esistenti, perché i diversi obiettivi a cui possono teoricamente contribuire sono tra loro conflittuali e nella pratica si possono raggiungere solo molto parzialmente. La ricarica controllata della falda determina un ventaglio ampio di benefici oltre quello dello stoccaggio: falde più alte sono di sostegno a numerosi indispensabili habitat umidi, lentici e lotici; si previene la subsidenza indotta dall'abbassamento della falda; falde più elevate rilasciano lentamente acqua nel reticolo idrografico sostenendo le portate di magra; livelli di falda alti contrastano l'intrusione del cuneo salino. I sistemi di ricarica controllata della falda costano in media 1,5€/mc di capacità di infiltrazione annua, mentre per gli invasi i costi arrivano a 5-6€/mc di volume invasabile. I sistemi di ricarica controllata consumano molto meno territorio, per essi è più facile trovare siti idonei.⁴

Un'altra azione immediatamente perseguibile è quella riferita al comparto agricolo. Nello specifico, "l'adozione generalizzata di pratiche colturali che implementino il contenuto di sostanza organica nei suoli e la loro capacità di assorbire le piogge e trattenere umidità e nutrienti (un incremento dell'1% nel contenuto di sostanza organica può garantire fino a 300 mc/ha di accumulo idrico nel suolo, disponibile per la vegetazione)"⁵.

È ormai un fatto scientifico acclarato che sempre più, il nostro paese, si troverà a vivere condizioni climatiche estremizzate, oscillando tra periodi di estrema e lunga siccità e precipitazioni intense con conseguenti alluvioni. L'unica soluzione che la scienza ci indica, per affrontare efficacemente questo nuovo scenario è quella di una rinaturalizzazione del territorio e del suo reticolo idrografico. La soluzione non risiede nella costruzione di nuovi invasi o la ristrutturazione di quelli esistenti, ma nel perseguimento di una "strategia di adattamento davvero integrata, incardinata su un esteso piano di riqualificazione e di incremento della biodiversità, come giustamente suggerito dalle recenti strategie e proposte normative europee"⁶.

Lo Stato italiano non si macchi di ecocidio!

Tommaso Bonazza
Portavoce del Comitato Permanente per la Difesa delle Acque del Trentino



⁴ CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale), *SICCITA' perché costruire nuovi invasi non può essere la soluzione*, Venezia, 10/07/2022.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.